



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11602 del 2010, proposto da:
Andreoni s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Asciano, Giovanni M.
Lauro, con domicilio eletto presso Francesco Asciano in Roma, via
G. Bazzoni, 1;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Unità Tecnica di Missione
Interventi Infrastrutturali e Complementari G8 La Maddalena,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con
domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Cgf - Costruzioni Generali Spa;

per l'esecuzione

DEL GIUDICATO FORMATOSI SULLA SENTENZA DEL
9/8/2010 N. 30467 DEL TAR DEL LAZIO SEZ. PRIMA.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell' Unità Tecnica di Missione Interventi Infrastrutturali e Complementari G8 La Maddalena;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 la d.ssa Silvia Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto, e in diritto, quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza n. 30467 del 9.8.2010 di cui in epigrafe, questa Sezione ha accolto il ricorso presentato dalla società Andreoni al fine di ottenere l'ostensione, da parte della Presidenza del Consiglio intimata, della documentazione dalla stessa richiesta con istanza del 26.1.2010, rimasta inevasa.

Con detta istanza, la società richiedeva, in qualità di società consorziata al Consorzio Forte s.c.a.r.l., che è stato subappaltatore della soc. GIA.FI Costruzioni s.p.a., per contratto 9.9.2008, della realizzazione del "blocco est" della "Residenza del Forte Carlo Felice" in La Maddalena, nell'ambito degli interventi

infrastrutturali e complementari connessi al “G8”, essendo insorta controversia relativamente alla quantificazione dei corrispettivi di subappalto dovuti, di accedere all’intera pratica amministrativa e contabile, con segnato riguardo ai seguenti documenti:

- contratto principale rep. 1.8.2008, n. 54 e relativi allegati;
- capitolato speciale e relativi allegati; atto aggiuntivo 18.6.2009, rep. n. 134 e relativi allegati;
- ogni altro atto aggiuntivo e relativi allegati;
- analisi dei prezzi, elenco prezzi e computo metrico, di contratto e di atto aggiuntivo;
- contabilità dei lavori (compreso saldo finale, certificati di pagamento e mandati di pagamento);
- verbali di consegna, ultimazione, sospensione, ripresa, collaudo;

Con nota prot. n. 777/10/RIS/G8 dell’11.11.2010, l’amministrazione, ha tuttavia ritenuto non ostensibili “alcuni atti di contabilità e la relazione riservata dell’impresa”, facendo a tal fine riferimento all’art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006;

Nulla ha riferito, invece, in ordine alla mancata ostensione, del cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, dei libretti delle misure, nonché, infine, dell’abaco dei serramenti esterni e interni.

Il ricorso è passato in decisione, una prima volta, alla camera di consiglio del 12.5.2001.

Con ordinanza n. 4117 del 12.5.2011, la Sezione chiedeva

all'amministrazione di chiarire a quali documenti si riferissero la suddetta "relazione riservata dell'impresa", nonché gli atti di contabilità richiamati nella nota di cui sopra.

In adempimento del predetto incumbente, l'amministrazione ha precisato che la "relazione riservata dell'impresa" è, in realtà, la relazione riservata del direttore dei lavori, mentre gli "ulteriori atti di contabilità" sono i registri di contabilità, ritenuti non ostensibili in ragione del fatto che gli stessi contengono anche la controdeduzioni del direttore dei lavori, sulle riserve dell'impresa, "successivamente esplicitate nelle succitate relazioni riservate".

A fronte di tanto, la società Andreoni ha invocato, da un lato, la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza 30467/2010, dall'altro, con specifico riguardo ai registri di contabilità, l'insussistenza di qualsivoglia ragione di riserbo atteso che le controdeduzioni sulle riserve devono, logicamente, essere conoscibili dall'appaltatore in quanto finalizzate a consentirgli di valutare se confermare o meno le riserve in calce al conto finale.

Il ricorso, infine, è stato assunto per la decisione, nella camera di consiglio del 12 ottobre 2011.

2. Il ricorso è in parte fondato.

2.1. Con un primo ordine di rilievi, sviluppati con la memoria conclusionale, parte ricorrente argomenta che il divieto di accesso di cui all'art. 13, comma 5, d.lgs. n. 163/2006, avrebbe dovuto essere dedotto dall'amministrazione nel giudizio definito con la sentenza n.

30467/2010, ormai passata in giudicato.

Al riguardo, osserva tuttavia il Collegio che la fase cognitoria del presente processo ha riguardato esclusivamente, per quanto qui interessa, il diritto di accesso alla “contabilità dei lavori”.

Pertanto, in tale fase, non si è mai fatta questione del diritto della ricorrente di accedere alla relazione riservata del direttore dei lavori, ovvero del collaudatore, con la conseguenza che, sul punto, non può essersi formato giudicato alcuno.

Ad ogni buon conto, è bene precisare che, tra i documenti amministrativi e contabili afferenti all'esecuzione di un appalto di lavori (cfr., al riguardo, l'art. 156 del d.P.R. n. 554/99, vigente “*ratione temporis*”) non può certo ricomprendersi la “relazione riservata” del direttore dei lavori, richiamata dal cit. art. 13, comma 5, d.lgs. n. 163/2006, ovvero dal successivo art. 240, stesso decreto, in tema di accordo bonario.

Come ormai da tempo chiarito dal Consiglio di Stato (cfr., in particolare, A.P., 13 settembre 2007, n. 11), il divieto di ostensione (*ab origine* previsto, dal regolamento sui lavori pubblici del 1895, per la sola relazione del collaudatore) si spiega, non solo con la finalità di favorire l'eventuale perfezionamento dell'accordo bonario, ma, più in generale, in virtù della “caratteristica di strumento di tutela dei propri interessi, del quale l'amministrazione dispone nell'eventuale contenzioso che l'appaltatore intenda istaurare per il riconoscimento delle riserve e per il pagamento del prezzo integrale dell'opera.”.

Non a caso, nel vietare l'accesso ed ogni altra forma di divulgazione, l'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 equipara le relazioni del direttore dei lavori e del collaudatore ai "pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente Codice" anch'essi non ostensibili, perché riferiti ad un contenzioso potenziale o attuale con l'appaltatore e investiti dalle stesse esigenze di riservatezza che tutelano le ragioni di ordine patrimoniale della stazione appaltante.

A diversa conclusione deve giungersi, invece, a parere del Collegio, per i registri di contabilità, in relazione ai quali (cfr. in particolare gli art. 164 d 165 del richiamato d.P.R. n. 554 del 1999), è del tutto fisiologico che l'appaltatore possa visionare le "motivate deduzioni" annotate nel registro stesso, dal direttore dei lavori (art. 165, cit., comma 4).

Esse sono infatti rivolte, prima che all'amministrazione, all'esecutore dell'opera pubblica, e solo nel caso in cui le riserve vengano da questi confermate nel conto finale, è prevista la redazione di una relazione riservata da parte del direttore dei lavori, indirizzata alla sola stazione appaltante, quale strumento di supporto al fine dell'eventuale raggiungimento di un accordo bonario, e, comunque, della successiva definizione delle riserve.

Non sussistono pertanto ragioni ostative alla divulgazione dei registri, non solo – come è ovvio – nei confronti dell'appaltatore che è chiamato a firmarlo, ma anche, come nel caso di specie, nei confronti di un'impresa avente causa dalla prima, che abbia necessità

di consultarli al fine di quantificare le proprie pretese.

3. Per quanto appena argomentato, il ricorso merita, in parte, accoglimento, dovendo per l'effetto ordinarsi all'amministrazione di esibire, nel termine di giorni 15 dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, i registri di contabilità, nonché la restante documentazione (cronoprogramma, libretti delle misure etc.) di cui all'istanza di accesso, non ancora ostesa.

In case di persistente inerzia della convenuta, il Collegio provvederà a nominare un Commissario *adacta*, affinché provveda in sostituzione dell'amministrazione.

Le spese, seguono come di regola la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I[^], definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie in parte, e, per l'effetto, ordina all'amministrazione convenuta di esibire la documentazione indicata in motivazione, nel termine di giorni 15 dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)